***Procedura negoziata per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dell’attuale imboccatura portuale – Progetto di completamento del prolungamento Molo Nord tra le progressive 325,00 m e 412,00 m, presso il porto di Giulianova (TE). Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, del 1 dicembre 2016, n. 54, del 22 dicembre 2017, n. 98, del 28 febbraio 2018, n. 12 e del 28 febbraio 2018, n. 26. CUP C64E21001030001 CIG 9493660013***

**ALLEGATO C**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Sommario

[ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI 4](#_Toc115679397)

[ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI E CRITERIO DI PREVALENZA 4](#_Toc115679398)

[ART. 3 - OGGETTO 5](#_Toc115679399)

[ART. 4 - DURATA 5](#_Toc115679400)

[ART. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 5](#_Toc115679401)

[ART. 6 – SUBAPPALTO 6](#_Toc115679402)

[ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI 6](#_Toc115679403)

[ART. 8 – PENALI 6](#_Toc115679404)

[ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 7](#_Toc115679406)

[ART. 10 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI GENERALI DELL’APPALTATORE 9](#_Toc115679408)

[ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA 9](#_Toc115679409)

[ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 10](#_Toc115679410)

[ART. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 12](#_Toc115679411)

[ART. 14 – RESPONSABILITÀ 12](#_Toc115679412)

[ART. 15 - RISOLUZIONE 13](#_Toc115679413)

[ART. 16 – RECESSO 15](#_Toc115679414)

[ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO 16](#_Toc115679415)

[ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 16](#_Toc115679416)

[ART. 19 – FORO COMPETENTE 17](#_Toc115679417)

[ART. 20 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 17](#_Toc115679418)

[ART. 21 - CODICE ETICO E OSSERVANZA D.LGS. N. 231/2001 17](#_Toc115679419)

[ART. 22 - REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI 17](#_Toc115679420)

[ART. 23 –SITUAZIONI DI FORZA MAGGIORE ED OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’APPALTATORE 18](#_Toc115679421)

[ART. 24 - CLAUSOLA FINALE 20](#_Toc115679422)

[ART. 25 – ALLEGATI AL CONTRATTO 20](#_Toc115679423)

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI …………….**

**TRA**

L’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo, con sede legale a Tortoreto Lido, Via Napoli n. 4, C.F. 91022630676, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale Avv. Donato Cavallo, nato a Salerno il 16 aprile 1972, in qualità di Direttore dell’Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021, pec [direzione@pec.aric.it ] (di seguito, anche “Agenzia”, “A.R.I.C.” o “ARIC” o “**Committente**”)

E

**[•],** con sede legale in **[•],** P. IVA n. **[•],** in persona di **[•],** nato a **[•],** il **[•],** nella qualità di **[•]** domiciliato per la carica presso la sede legale(di seguito, per brevità, anche **“Appaltatore”**)

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

**VISTE**

- la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina l’Organizzazione del comparto dei sistemi informativi e telematici della Regione Abruzzo;

- la L.R. del 27 settembre 2016 n. 34, recante «Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifica alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011» che, nel modificare l’art.7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia regionale per l’Informatica e la Committenza (A.R.I.C);

- la L.R. del 12 gennaio2018 n. 4 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti» che, all’articolo 2, prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 761/2018, 779/2018 e 1008/2018 con cui sono state ricondotte all’ARIC le funzioni di Soggetto Aggregatore;

- la DGR n.70 del 14 febbraio2022 con la quale l’ARIC è stata individuata quale Ufficio unico referente in materia di appalti del PNRR con la specifica funzione di Ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni.

**PREMESSO CHE**

1. il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. all’esito della gara, l’Appaltatore è risultato aggiudicatario, come da determina di aggiudicazione Prot. n. [●] del [●], avendo presentato un’offerta economica pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (oltre IVA), per un ribasso complessivo del \_\_\_\_\_\_\_\_\_% sul valore stimato del Servizio;
3. l’Appaltatore è obbligato a fornire il Servizio alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente Contratto, nel Bando, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati ;
4. l’aggiudicazione in favore dell’Appaltatore è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni, come previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. l’Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, comma 5 e 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. è stata acquisita l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 da cui risulta l’insussistenza di condizioni ostative alla stipula del presente Contratto [oppure: *la Committente ha provveduto alla richiesta dell’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 ed è decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, del medesimo decreto legislativo*];
7. l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e la polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’appalto in oggetto;
9. l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta dall’articolato contrattuale, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse e per la formulazione dell’offerta presentata in sede di gara.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

# ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, la lettera di invito ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, l’Offerta presentate dall’Appaltatore (Prot. n. **[•]** 2022).

# ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI E CRITERIO DI PREVALENZA

L’esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e dalle disposizioni normative concernenti l’oggetto specifico del presente Contratto.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Contratto ed i relativi allegati prevarrà il presente Contratto.

In caso di contrasto, tra gli atti ed i documenti di gara della Committente e gli atti ed i documenti di gara prodotti dall’Appaltatore, prevarranno i primi ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dalla Committente.

# ART. 3 - OGGETTO

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la**messa in sicurezza dell’attuale imboccatura portuale – Progetto di completamento del prolungamento Molo Nord tra le progressive 325,00 m e 412,00 m, presso il porto di Giulianova (TE)** in base all’aggiudicazione della gara d’appalto ……………… avvenuta in data……………..

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

# ART. 4 - DURATA

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale.

# ART. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’ Appaltatore si impegna a:

1. osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente e/o dal RUP eventualmente con appositi Ordini di Servizio;
2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità degli adempimenti contrattuali a quanto previsto nel Contratto e nei relativi allegati;

La Committente indica quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) [•] che costituirà, unitamente al RUP, l’interlocutore diretto tra l’Appaltatore e la Committente ed al quale sarà attribuito il compito di assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione delle attività contrattuali.

L’Appaltatore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile del contratto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile del contratto sarà l’interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al Servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del Servizio.

# ART. 6 – SUBAPPALTO

1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto per alcuna delle fattispecie consentite di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, lo stesso non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto pena la risoluzione di diritto dello stesso.
2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in ………….., l’ ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

# 

# ART. 7 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dei termini di cui all’art. 4 e comunque dei termini allo stesso assegnati nell’ambito del presente Contratto con Ordini di Servizio si applicherà una penale giornaliera pari ad € 500 (cinquecento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti fino alla concorrenza del 10% dell’importo contrattuale.

L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti da ARIC o per indennizzi, risarcimenti, o altri diversi oneri che ARIC dovesse sostenere per cause imputabili all’Appaltatore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito “DEC”).

L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, le penali potranno essere applicate.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture emesse dall’Appaltatore o sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore medesimo.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

In caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale la Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto e di incamerare la cauzione definitiva a copertura del danno subito. La Committente potrà affidare le prestazioni non ancora eseguite alla data di scioglimento del Contratto ad altro operatore economico e, in tal caso, i maggiori oneri graveranno sull’Appaltatore.

# ART. 8 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € ………………… oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo.

Le spese connesse allo svolgimento delle attività contrattuali devono ritenersi incluse nel corrispettivo di cui al comma 1 e non potranno essere richieste in aggiunta.

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti o errori in sede di esecuzione.

# ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

# Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 8 i pagamenti successivi all'anticipazione del 20% del valore contrattuale saranno effettuati tramite acconti in base a SAL, adottati dal Direttore dei Lavori entro trenta giorni dal raggiungimento di un importo delle lavorazioni eseguite pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila,oo) così come risultante dalla contabilità dei lavori, al netto del ribasso d'asta, comprensiva della quota relativa agli onere per la sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,50 per cento, ed al netto dell'importo dell'anticipazione contrattuale. Al raggiungimento di tale importo l’Appaltore potrà emettere fattura.

La fattura, che dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, all’attività contrattuale svolta ed al codice destinatario ………., dovrà essere intestata ed inviata (a mezzo PEC) alla Committente che provvederà al pagamento nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della stessa e, comunque, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà, in ogni caso, determinare ad alcun titolo la richiesta di interessi od indennizzi, qualora il ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi e/o contabili cui la Committente debba attenersi in base alla Legge.

Rimane inteso che la Committente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio, ove previsto, il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali.

In applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del presente Contratto, l’Appaltatore assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n. [•] intestato [•], IBAN: [•], acceso presso la [•], indicato dall’Appaltatore quale conto dedicato di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sul quale sono autorizzati ad operare i Sigg.ri [•] (nato a [•] il [•] Codice Fiscale [•]).

L’Appaltatore dichiara, altresì, che il conto di cui al presente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva, a commesse pubbliche.

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e in applicazione dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 si conviene che nel caso in cui i pagamenti di cui al presente Contratto non siano effettuati a mezzo di conto corrente bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto medesimo si intenderà risolto di diritto.

La risoluzione del presente Contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

# 

# ART. 10 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI GENERALI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui all’art. 10, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Appaltatore dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

L’Appaltatore è tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Contratto e dagli allegati, dagli atti e documenti ivi richiamati, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione.

In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività ed i servizi oggetto del presente Contratto con le modalità stabilite nel Contratto medesimo e negli eventuali Ordini di Servizio.

Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti dall’osservanza di norme di legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto si intendono compresi e compensati dal corrispettivo del Contratto e restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Per l’effetto, l’Appaltatore non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti della Committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente stessa da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore, alla Committente medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Contratto.

# ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.

La Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Committente può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore.

Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

# ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

L’Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Per le prestazioni richieste l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

È a carico dell’Appaltatore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (ivi compresi gli eventuali subappaltatori), la Committente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti impiegati nell’esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore. La Committente predisporrà apposite e quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dall’Appaltatore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

# ART. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto comporta la conoscenza di dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, l’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza, per tutta la durata del Contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione dell’efficacia del rapporto contrattuale, i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, in esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.

Gli obblighi di cui al presente articolo non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’appalto oggetto del presente Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione utile per la partecipazione a gare d’appalto e, comunque, previa autorizzazione della Committente.

# ART. 14 – RESPONSABILITÀ

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla Committente ed a terzi, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione.

L’Appaltatore ha presentato la copertura assicurativa di cui alla lett. o) delle premesse. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Committente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

[*nel caso di associazione di professionisti*] La polizza prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del danno.

# ART. 15 - RISOLUZIONE

La Committente, senza bisogno di applicare i termini di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, potrà risolvere il presente Contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

1. nelle fattispecie previste dall’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare quando:

i) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

ii) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

iii) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016.

1. nel caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente;
2. in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. in tutti gli altri casi in cui il presente Contratto prevede la facoltà di risoluzione di diritto.

La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, risolverà il presente Contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da incidere sulla buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l’Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore.

Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali previste nel presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione:

a) la Committente potrà escutere la garanzia definitiva, applicare le penali derivanti dagli inadempimenti contestati ed effettuare l’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il diritto al maggior danno;

b) l’Appaltatore:

i) dovrà fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto;

ii) avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, inoltre, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto altro previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

# 

# ART. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Committente nei casi di i) giusta causa e ii) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se singolarmente non gravi, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore senza preavviso. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
2. il sopravvenire di disposizioni normative e/o ministeriali che incidano sull’attività della Committente o che rendano impossibile e/o inutile l’oggetto del presente Contratto.

La Committente, inoltre, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 5 giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso per qualunque causa dichiarato, l’Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

# 

# ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all’Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Committente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre all’Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del Contratto alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

# ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

In caso di adempimento da parte dell’Appaltatore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010.

# 

# ART. 19 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro de L’Aquila.

# 

# ART. 20 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” si rimanda all’informativa in calce al presente contratto.

# 

# ART. 21 - CODICE ETICO E OSSERVANZA D.LGS. N. 231/2001

L’Appaltatore si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dalla Committente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché il Codice Etico adottato dalla stessa Committente.

Eventuali condotte tenute dal personale dell’Appaltatore, adottate in violazione del modello suddetto e/o che siano idonee a dar luogo a fatti penalmente rilevanti quali previsti dal Decreto Legislativo summenzionato comportano, in aggiunta alle ulteriori conseguenze di legge, la risoluzione del presente Contratto, con obbligo altresì, dello stesso Appaltatore, di risarcire i danni causati alla Committente.

# 

# ART. 22 - REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI

Il presente Contratto attiene a prestazioni soggette ad IVA ed è esente da registrazione sino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa giusta il disposto dell’art. 40 del citato testo normativo. Le spese di registrazione saranno a carico dell’Appaltatore.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per Legge.

# 

# ART. 23 – SITUAZIONI DI FORZA MAGGIORE ED OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’APPALTATORE

1. Per l’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico dell’Appaltatore l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore medesimo è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore nel termine di giorni [30] dall’accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l’impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Appaltatore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.

3. Il Soggetto Aggregatore valuta la relazione dell’Appaltatore nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione da parte del Soggetto Aggregatore, l’appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove il Soggetto Aggregatore rigetti la richiesta dell’Appaltatore, il termine per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre per l’Appaltatore nuovamente dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma da parte del Soggetto Aggregatore e, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.

4. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora il Soggetto Aggregatore accolga la richiesta dell’appaltatore.

5. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, l’Appaltatore – oltre ad essere tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore ai sensi del comma 1 -, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell’impossibilità dell’esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell’evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell’imprevedibilità dello stesso e l’analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell’esecuzione dell’appalto.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l’indisponibilità di materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di prodotti costituenti l’oggetto dell’appalto ovvero di componenti indispensabili per l’esecuzione dello stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell’ordine democratico in un Paese dal quale l’Appaltatore aveva previsto di approvvigionarsi per l’esecuzione del contratto, etc.

In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisti ed imprevedibili alla sfera di controllo dell’Appaltatore.

7. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora il Soggetto Aggregatore accolga la domanda di sospensione, ne dà comunicazione all’Ente nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, perché adotti gli opportuni provvedimenti.

8. il Direttore dell’esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori, successivamente all’accettazione della sospensione da parte del Soggetto Aggregatore può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

10. Nell’ipotesi di cui al comma 5 il Soggetto Aggregatore può concedere all’Appaltatore una sospensione della durata massima di mesi sei, tenuto conto dell’interesse dell’Ente nei cui confronti l’appalto è eseguito ad acquisire l’oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l’appalto sono soggetti. Decorso il periodo di sospensione – ove permanga l’impossibilità dell’adempimento della prestazione - il Soggetto Aggregatore si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l’evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell’appalto e della volontà dell’Ente per cui l’appalto viene eseguito.

11. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione dell’Appaltatore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all’atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.

12. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove l’Appaltatore abbia ricevuto l’anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che l’Appaltatore abbia formulato la richiesta di cui al comma 1.

13. Resta ferma la facoltà del Soggetto Aggregatore e dell’Ente per cui l’appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui l’Appaltatore è in grado di far fronte. In tali casi, il Soggetto Aggregatore, d’accordo con l’Ente per cui l’appalto viene eseguito, recede dal contratto senza che all’Appaltatore sia dovuto nulla di più di quanto allo stesso spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.

# ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto e suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di essi, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente e nel loro insieme.

Nessun accordo od intesa che modifichi il presente Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. È fatta eccezione per le clausole sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Nessuna eventuale successiva condotta delle Parti potrà comportare una modifica tacita del presente Contratto.

Qualora qualsivoglia clausola del presente Contratto dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente Contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

# ART. 25 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:

* capitolato speciale d’appalto;
* disciplinare di gara oppure lettera d’invito;
* verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
* provvedimento di aggiudicazione;
* progetto esecutivo;
* offerta economica;
* rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
* Polizza assicurativa n. ……….. dd. ……… emessa da ……………;
* Cauzione definitiva n. ………… dd. ………… emessa da …………..;
* Procura generale / Procura speciale n. ………….dd. ………..Notaio ………….;
* Atto costitutivo RTI …………..;
* ………………...

Luogo, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Luogo, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’affidatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Per l’ente committente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 ss. c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3) Oggetto; Art. 4) Durata; Art. 5) Condizioni di esecuzione; Art. 6) Subappalto; Art. 7) Penali; Art. 8) Corrispettivo; Art. 9) Fatturazione e pagamento; Art. 10) Obblighi e adempimenti generali dell’Appaltatore; Art. 11) Garanzia definitiva; Art. 12) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Obblighi retributivi e contributivi; Art. 13) Obblighi di riservatezza; Art. 14) Responsabilità; Art. 15) Risoluzione; Art. 16) Recesso per giusta causa; Art. 17) Modifiche del Contratto; Art. 18) Divieto di cessione del Contratto e Cessione del credito; 19) Foro competente; Art. 20) Informativa sulla Privacy; Art. 21) Codice etico e osservanza D.Lgs. n. 231/2001; Art. 22) Registrazione e oneri contrattuali; Art. 23) Situazioni di forza maggiore Art.24) Clausola finale.

Luogo, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’affidatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “*Regolamento Generale sulla protezione dei dati*” (di seguito anche GDPR), ARIC S.p.A. (di seguito anche ARIC), in qualità di Titolare del trattamento dei dati fornisce all’interessato le seguenti informazioni [lettere da a) a f)]:

**Finalità del Trattamento dei dati personali e basi giuridiche:**i dati personali forniti direttamente dall’interessato o altrimenti acquisiti siano essi comuni (tra i quali quelli identificativi e di contatto) e giudiziari, saranno utilizzati unicamente per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del GDPR, nonché per l’adempimento di obblighi legali tra i quali quelli di natura civilistica, contabile, fiscale previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR. Si informa inoltre che ARIC è tenuta per legge ad effettuare in ogni momento delle verifiche atte ad accertare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a quelle previste dalla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

Il trattamento dei dati personali che la riguardano è obbligatorio per la gestione e l’esecuzione del rapporto contrattuale ed indispensabile per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, pertanto il loro mancato conferimento comporterebbe per il Titolare l’impossibilità a dar corso al rapporto contrattuale medesimo e ad eseguire obbligo di legge.

**Modalità del Trattamento dei dati personali:**i dati personali in questione saranno trattati dal Titolare utilizzando supporti informatici e cartacei, anche con l’ausilio di moderni strumenti elettronici e sistemi informatici (es. data base, elenchi elettronici, programmi di elaborazione dati), da soggetti appositamente autorizzati da ARIC all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed opportunamente istruiti. I dati saranno tutelati attraverso idonee misure e procedure di sicurezza organizzative, fisiche e logistiche, atte a garantirne la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato, nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR, anche in caso di intervento tecnico di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche.

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

**Categorie di destinatari:**il trattamento in oggetto, svolto nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, potrà includere anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi, quali: istituti bancari, di credito e finanziari per le operazioni bancarie (anche per via telematica), società terze, consulenti e liberi professionisti per l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali e per eventuali esigenze legali, e tecniche; Enti locali, previdenziali, assistenziali ed uffici di amministrazione pubblica, Autorità di pubblica sicurezza ed Autorità giudiziaria. Sarà possibile l’accesso ai dati personali dell’interessato per fini ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato da ARIC ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che i documenti contenenti i dati personali forniti potrebbero essere oggetto di esibizione in caso di accoglimento di istanze formulate ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 e di comunicazione e/o pubblicazione in caso di richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati:** i dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui alla lett. a) e comunque fino al maggiore tra i seguenti termini: (i) 5 anni dopo la chiusura amministrativa di ogni singola Convenzione tra ARIC e il MIMS cui i documenti in cui gli stessi dati sono contenuti si riferiscono; (ii) 10 anni a far data dalla scadenza del contratto o dalla estinzione per qualunque motivo dello stesso, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 2220 del Codice Civile in tema di conservazione delle fatture contabili e delle disposizioni sui tempi di prescrizione previsti dalla legge.

**Diritti dell’interessato:**quale soggetto interessato al trattamento dei dati personali che La riguardano può esercitare i diritti specificati negli articoli del GDPR: 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), 18 (diritto di limitazione del trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione), 22 (Diritto di non essere sottoposto ad un trattamento automatizzato, compresa la profilazione), 77 (Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo).

**Dati di contatto:**il Titolare del trattamento dei dati personali è ARIC S.p.A., P. IVA ……….., con sede in ……………, che potrà essere contattato, anche per esercitare i diritti di cui alla precedente lettera e), ai seguenti recapiti: indirizzo di posta ordinaria [amministrazione@aric.it](mailto:info@uirnet.it), indirizzo PEC [direzione@pec.aric.it](mailto:direzione@pec.aric.it) Tel. …….. – ……., Fax ……….. Il Responsabile della Protezione dei dati, presso ARIC S.p.a. con sede in Via ……., potrà essere contattato all’indirizzo di posta ordinaria ………….. all’indirizzo di PEC [……….](mailto:dpo.digitalog@legalmail.it) ovvero ai numeri telefonici ……...

\*\*\*

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Titolare del trattamento completa informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’affidatario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_